

OMISSIS

Svolgimento del processo

L'avv. Tizio, difensore d'ufficio nel procedimento penale nell'interesse di Caio dinanzi al Tribunale di XXX, proponeva opposizione contro il decreto di liquidazione emesso dal magistrato procedente, lamentando l'omessa liquidazione delle spese e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito, non andate a buon fine.

Il Tribunale di XXX, in composizione monocratica, confermava la decisione, ritenendo che fosse dovuto il rimborso delle sole spese sostenute per l'attività di recupero e non anche degli onorari; affermava tuttavia che, nella specie, neanche il rimborso delle spese potesse accordarsi al difensore, in difetto di prova.

Tale ratio decidendi è oggetto del secondo motivo del ricorso per cassazione, proposto in relazione all'art. 360, comma n. 3, c.p.c., con il quale il ricorrente si duole perchè il Tribunale ha negato un rimborso pacificamente dovuto in base a principi giurisprudenziale acquisiti, rimborso che non poteva negarsi in considerazione della mancanza di prova, tenuto conto dei poteri concessi al giudice dal d. lgs. n. 150 del 2011 , art. 15 .

Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità del provvedimento in quanto emesso da magistrato diverso dal capo dell'ufficio giudiziario, funzionalmente competente a decidere l'opposizione.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Il ricorso sfugge ai rilievi di inammissibilità formulate dal Ministero controricorrente. La vicenda è espressa in modo chiaro e le censure non si risolvono affatto nella denuncia di un vizio di motivazione o nella richiesta di un riesame del fatto, ma si denuncia, sia con il primo, sia con il secondo motivo, una violazione di legge.

Il primo motivo è infondato, perchè il provvedimento è stato pur sempre emesso dal Tribunale in composizione monocratica e ciò esclude la ragione di nullità accampata dal ricorrente, dovendo trovare applicazione il seguente principio: "In tema di spese di giustizia, stante la previsione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 170 (secondo cui, quando sia proposta opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica), la competenza a provvedere spetta ad un giudice singolo del tribunale o della corte d'appello, ai quali appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione dell'indennità oggetto di impugnazione, da identificare con il presidente del medesimo ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato. Ne consegue che, non essendo configurabili, all'interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell'ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario, il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale" (Cass. n. 9879/2012 ; n.

22292/2020). Il vizio di costituzione del giudice sussiste invece quando il provvedimento sulla opposizione sia stato assunto dal Tribunale in composizione collegiale (Cass. n. 18343/2017).

E' fondato il secondo motivo. Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 116 e con la sua stessa ratio, poichè l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorchè rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato (Cass. n. 40073/2021 ; n. 22579/2019 ; n. 27854/2011).

E' stato anche chiarito che "In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 116 , il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio" (Cass. n. 8359/2020).

Occorre poi tenere conto della regola secondo cui "In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011 , art. 15 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può", contenuta in tale norma, essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova" (Cass. n. 23133/2021).

Consegue dai principi di cui sopra il duplice errore in cui è incorso nel caso di specie il giudice dell'opposizione, il quale, investito della richiesta di rimborso da parte del difensore d'ufficio, comprensiva degli onorari, invece di assumere posizioni di principio, avrebbe dovuto verificare se il difensore avesse dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali; e dinanzi al dubbio sulla sufficienza della prova richiesta avrebbe dovuto fare uso dei poteri accordati dal D.Lgs. n. 150 del 2011 , art. 15 .

La ordinanza impugnata va cassata, dunque, in accoglimento del secondo motivo, con rinvio Tribunale di Ferrara, in diversa composizione, il quale esaminerà l'opposizione sulla base dei ricordati principii; ad esso si demanda, altresì, la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo; cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2023